

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI E LA FONDAZIONE "OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO – BITONTO – ONLUS" PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI NUMERO 15 (QUINDICI) POSTI-PERSONA PRESSO LA CASA ALLOGGIO "RAGGIO DI SOLE" IN BITONTO.

#### PREMESSO

Che la Casa Alloggio "Raggio di Sole" è una struttura collettiva di malati di AIDS gestita dalla Fondazione "OPERA SS. MEDICI COSMA E DAMIANO – BITONTO – ONLUS" munita di riconoscimento giuridico ex art. 12 Codice Civile e 14 DPR 616/77 tramite Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 509;

Che in data 09//06/2000 è stato stipulato un protocollo d'intesa fra la AUSL BA/4 e la suddetta Fondazione, in base al quale "le UUSLL, sulla base di indirizzi regionali, promuovono la graduale attivazione di servizi per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da AIDS .... Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, per il tempo necessario del personale infermieristico e ospedaliero e la collaborazione quando possibile, del volontariato ....il trattamento può essere attivato anche presso idonee residenze collettive o Case alloggio.... Le modalità di convezione sono definite da un apposito Decreto ministeriale....."

Che è necessario un accordo per garantire l'assistenza socio sanitaria e la messa a disposizione di posti-persona presso una struttura attiva nel territorio regionale che offra asilo a malati di AIDS che sono privi di chi abbia la capacità di assisterli;

Che lo schema tipo di convenzione è stabilito con Decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1991.

#### TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI, con sede in lungomare Sparita n. 6 – Bari. CF/P.I. 06534340721 , rappresentata dal Direttore Generale Dott. Vito Montanaro

#### E

La Fondazione Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – Onlus con sede legale in Bitonto Piazza Aurelio Marena n. 34 CF 93092390728 e P.I. 05278590723 rappresentata dal Presidente Sac. Vito Piccinonna nato a Bitonto l'01.06.1977.

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art. 1

La Fondazione Santi Medici Cosma e Damiano, in seguito nominata Casa Alloggio "Raggio di Sole" mette a disposizione in via Siragusa, Bitonto, una residenza collettiva per n. 15 (quindici) persone affette da AIDS. Il Coordinatore responsabile è la dottoressa Fiorella Falcone.

#### Art.2

La struttura presenta le caratteristiche di ubicazione, tipologia e idoneità con tutti i requisiti delle civili abitazioni, prevenzione incendi e messa a norma degli impianti elettrici, in osservanza, inoltre, della normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti. Di tutte queste su esposte caratteristiche la Casa Alloggio Raggio di Sole autocertifica la persistente idoneità.

#### Art.3

La Casa Alloggio Raggio di Sole garantisce la presenza di personale nell'arco delle 24 ore assicurando l'assistenza socio-assistenziale e sanitaria.

Il personale è così articolato:

1. 1 responsabile di gestione della struttura per 38 ore settimanali
2. 1 psicologo a consulenza responsabile per progetti individuali degli ospiti
3. 1 infermiere professionale per almeno 18 ore settimanali
4. 7 operatori per 38 ore settimanali ciascuno
5. 1 addetto alla cucina per almeno 18 ore settimanali
6. 1 addetto alle pulizie per almeno 18 ore settimanali

Dal punto di vista prettamente medico ciascun residente si avvale del proprio MMG e del medico infettivologo del reparto o servizio di Malattie Infettive di riferimento.

La Casa Alloggio Raggio di Sole assicura il costante aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri operatori. Questi ultimi non devono avere rapporti di lavoro con altre strutture socio-sanitarie pubbliche e/o convenzionate.

#### Art.4

La Casa Alloggio Raggio di Sole cura il costante collegamento con la divisione di malattie infettive del Policlinico di Bari o con altro reparto o servizio specialistico infettivologico pubblico di riferimento e con i servizi sociali e sanitari operanti nel territorio di riferimento.

#### Art.5

Al fine di assicurare un adeguato rapporto operativo con la Casa Alloggio Raggio di Sole e le strutture pubbliche che si occupano di assistenza ai soggetti affetti da AIDS, l'ufficio amministrativo del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BARI raccoglierà ogni 3 mesi le relazioni su ogni singolo ospite, complete di indice di Karnofsky, redatte da un medico infettivologo della struttura pubblica e le relazioni redatte su ogni singolo utente dal responsabile della Casa Alloggio.

#### Art.6

L'ammissione alla Casa Alloggio Raggio di Sole dei soggetti provenienti da affetti da AIDS avverrà come segue:

1. il responsabile del reparto di Malattie Infettive proponente l'inserimento in Casa Alloggio certifica la necessità clinica dell'accoglimento in struttura in base all'indice di Karnofsky;
2. il servizio sociale del DSS di residenza del soggetto presenta una relazione sulle caratteristiche psico-sociali;
3. le istanze sono esaminate dal responsabile della Casa Alloggio Raggio di Sole, che verifica la disponibilità del posto e la compatibilità con gli altri ospiti presenti nella struttura; l'eventuale diniego dell'accoglimento sarà motivato per iscritto;
4. la persona candidata all'inserimento in struttura (o chi ne ha la tutela) esprime per iscritto il consenso informato all'inserimento;
5. il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche certifica la disponibilità finanziaria su specifico conto economico destinato all'assistenza territoriale per malati di AIDS ed emette ordine di acquisto di prestazioni per ogni singolo utente.

#### Art.7

La dimissione del soggetto dalla Casa Alloggio Raggio di Sole può avvenire:

1. per espresso desiderio dell'utente (o di chi ne ha la tutela);
2. per cessazione o remissione delle condizioni cliniche che ne hanno determinato l'inserimento in struttura;

ogni dimissione deve essere organizzata con il responsabile di divisione\reparto\servizio di medicina infettivologica referente per l'utente e con il servizio sociale del Distretto territorialmente competente.

Brevi allontanamenti dalla Casa Alloggio Raggio di Sole per motivi terapeutici, familiari o sociali, organizzati con il responsabile di divisione\reparto\servizio di medicina infettivologica referente per l'utente e con il servizio sociale del Distretto territorialmente competente, non interrompono la continuità delle prestazioni e la Casa Alloggio Raggio di Sole garantisce la disponibilità del posto per il quale la ASL BA continua a garantire il pagamento della retta, decurtata del 15% come previsto dal successivo art.9.

Il responsabile della Casa Alloggio Raggio di Sole comunica puntualmente ogni mese all'ufficio amministrativo del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA tutte le effettive presenze di ogni singolo utente e le giustificazioni di eventuali assenze.

#### Art.8

Sulle attività della Casa Alloggio Raggio di Sole esercita la vigilanza e il controllo igienico-sanitario la ASL BA, tramite i propri servizi territoriali.

Casa Alloggio Raggio di Sole si impegna al rispetto della normativa vigente sulle autorizzazioni all'esercizio e a comunicare alla ASL BA ogni eventuale variazione o aggiornamento.

La ASL BA potrà promuovere visite ispettive dei propri operatori del Dipartimento Prevenzione e la risoluzione del presente accordo qualora accerti la sussistenza di carenze assistenziali e/o inottemperanze alle norme di Legge.

#### Art.9

Per ognuno dei 15 (quindici) posti-persona effettivamente utilizzati da utenti residenti nel territorio della ASL BA, la stessa ASL BA corrisponderà alla Casa Alloggio Raggio di Sole la retta prevista dalla Giunta Regione Puglia con apposita delibera, esattamente di €90,00 pro capite pro die. Nei casi di temporanea assenza dell'utente dalla Casa Alloggio Raggio di Sole per i motivi e con le modalità previste nell'art.7 del presente accordo, verrà corrisposta una retta decurtata del 15% per un periodo non superiore a 10 giorni consecutivi e per un massimo di 40 giorni in un anno, secondo il piano assistenziale programmato e individuale.

Le condizioni economiche convenute con l'ASL BA, che le stipula per competenza territoriale, valgono per qualsiasi Ente pubblico o privato che avrà necessità o potrà avvalersi della Casa Alloggio Raggio di Sole.

#### Art.10

La corresponsione degli importi dovuti dalla ASL BA per i posti-persona effettivamente utilizzati avverrà con scadenza mensile e comunque non oltre i 90 giorni dal ricevimento delle note contabili di addebito corredate di documentazione comprovante l'avvenuta erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo.

#### Art.11

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi del D.L.vo n.196\2003.

#### Art.12

Gli effetti normativi ed economici del presente accordo decorrono dalla data di pubblicazione della delibera del Direttore Generale della ASL BA con cui il presente atto viene adottato e hanno validità per 3 anni, salvo disdetta della convenzione, da comunicarsi, da una delle parti con lettera raccomandata A.R.

L'accordo potrà essere rinnovato per tre anni, alle stesse condizioni economiche e regolamentari,

mediante proposta scritta da inviare 90 giorni prima della scadenza e accettata dalla controparte.  
Il mancato rispetto di una delle clausole contenute nel presente accordo determinerà la risoluzione del diritto dello stesso ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.


#### Art. 13

Per i soggetti ricoverati in Casa Alloggio e affetti anche da patologie psichiatriche comprovate e che, pertanto, necessitano di assistenza specifica la ASL si impegna a rendere disponibile il locale CSM per consulenza, ovvero, laddove lo stesso CSM dichiarasse l'impossibilità a intervenire, ad autorizzare il rimborso di eventuali consulenze private.


#### Art. 14

Il presente atto viene stipulato in esenzione al bollo ai sensi del combinato disposto dall'art. 8 della legge 11/08/1991 n. 266 " Legge quadro del volontariato " e dell'art. 16 del DPR 26.10.1972 n. 642 " Disciplina dell'imposta di bollo ".

Il Funzionario Istruttore  
Dott. Vittorio Falcone




Il Dirigente Istruttore  
Dott. Antonio Taranto



Letto, approvato e sottoscritto

Per l'AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI  
Dott. Vito Montanaro



Per la FONDAZIONE SS MEDICI  
Cosma e Damiano - Bitonto - Onlus  
Don Vito Piccinonna

